



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)**

**di concerto con il Ministro della giustizia (ALFANO)**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

**con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)**

**con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MATTEOLI)**

**e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2010**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	7
Analisi tecnico-normativa .....	»	21
Analisi dell’impatto della regolamentazione .....	»	24
Disegno di legge .....	»	28
Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede ...	»	31
Testo della Convenzione prevalente in caso di divergenza ...	»	73

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione con il Qatar per evitare le doppie imposizioni costituisce un ulteriore tassello della già vasta rete di Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.

In tale contesto, la conclusione della Convenzione in esame rappresenta un rilevante complemento all'insieme dei rapporti finanziari e commerciali intrattenuti dall'Italia con i Paesi del Medio Oriente; tale strumento contribuirà certamente ad incrementare le opportunità d'investimento per gli operatori economici italiani, in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri paesi industrializzati in considerazione, altresì, della circostanza che il Qatar sta ampliando il proprio *network* convenzionale con i Paesi appartenenti all'Unione europea.

Relativamente agli aspetti tecnici, vi è da premettere che la struttura della Convenzione ricalca gli schemi più recenti accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti.

Tra le «imposte considerate» figurano, per l'Italia (articolo 2, paragrafo 3) l'IRPEF, l'IRPEG e l'IRAP.

In ordine al concetto di stabile organizzazione di cui all'articolo 5, la definizione recepita nel testo convenzionale risulta pienamente in linea con l'edizione 1963 del modello OCSE generalmente adottata dall'Italia, in base alla quale le ipotesi esemplificate all'articolo 5, paragrafo 2, si considerano *a priori* delle stabili organizzazioni; con la conseguenza di far ricadere l'onere della

prova contraria sul contribuente. È stato, in particolare, previsto che un cantiere di costruzione o di montaggio sia considerato come stabile organizzazione qualora oltrepassi il termine di durata di nove mesi.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

Coerentemente al modello OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea (articolo 8), sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

Relativamente alla disciplina convenzionale delle imprese associate - in linea con quanto indicato in sede OCSE - il paragrafo 2 dell'articolo 9 consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti.

Nel contempo - onde garantire pienamente l'interesse generale dell'Amministrazione fiscale italiana e in accordo con la nostra legislazione interna - la disposizione finale stabilisce che possono porsi in essere le eventuali rettifiche del reddito accertato soltanto previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 25 della Convenzione.

Relativamente ai redditi di capitale, sono state definite soddisfacenti condizioni per ciascuno dei trattamenti convenzionali riservati a dividendi, interessi e *royalties*.

Con particolare riferimento alla disciplina dei dividendi (articolo 10), premesso il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato alla fonte, rispettivamente del 5 per cento per partecipazioni di almeno il 25 per cento e del 15 per cento negli altri casi, percentuali rientranti nelle linee indicate dal modello OCSE.

In ordine al trattamento degli interessi (articolo 11), fermo restando il principio generale di imponibilità nello Stato di residenza del percipiente è stata prevista la tassazione della fonte anche nello Stato, ma con un' aliquota che non potrà comunque eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Quanto al trattamento delle *royalties* (articolo 12), fermo restando il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente e considerato l'insieme delle soluzioni adottate nel contesto pattizio, è stata accettata una limitata ritenuta alla fonte del 5 per cento.

Per quanto concerne il trattamento dei «*capital gains*» (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è, in linea generale, quello raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità dei redditi in questione:

– nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

– nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

– esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'im-

presa, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi all'esercizio di tali navi o aeromobili;

– esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi.

Gli articoli 14 e 15 riguardano, rispettivamente, il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente e di una attività dipendente.

Quanto ai redditi da lavoro autonomo, si applica il principio generale di imposizione nel Paese di residenza.

All'articolo 14 è tuttavia prevista la tassazione concorrente nel Paese di prestazione dell'attività, in considerazione dell'eventuale presenza di una base fissa.

Per quanto concerne i redditi da lavoro subordinato (articolo 15), essi sono tassati esclusivamente nel Paese di residenza del percipiente, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato. In tal caso, infatti, si ha imponibilità in detto altro Stato. Tuttavia, la tassazione avverrà nel Paese di residenza qualora ricorrano i seguenti usuali criteri:

a) della permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;

b) del pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente nell'altro Stato;

c) dell'onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

Dopo l'articolo 16, che prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, l'articolo 17 stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili anche nell'altro Stato contraente (articolo 18).

Le remunerazioni diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato (articolo 19) sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi.

Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili solo nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato dalla persona fisica ivi residente avente la nazionalità di detto Stato, oppure non sia divenuta residente dell'altro Stato esclusivamente allo scopo di effettuare i servizi.

Nello stesso senso, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità: in quest'ultimo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato.

L'articolo 20 (professori, insegnanti e ricercatori) esenta le relative remunerazioni nel Paese di prestazione di tale attività per permanenze non superiori ai due anni, mentre la predetta limitazione temporale non viene presa in considerazione nel caso di esenzione per somme ricevute da fonti situate al di fuori di detto Paese da parte di studenti (articolo 21).

I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente con l'eccezione prevista dal paragrafo 2 dell'articolo 22, ai sensi del quale gli elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell'altro Stato contraente se connessi ad una stabile organizzazione, o base fissa, situate in detto altro Stato.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale (articolo 23) che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti, è stato adottato da entrambi i Paesi il criterio dell'imputazione ordinaria.

Le norme relative alla non discriminazione (articolo 24), sono formulate in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese.

Per quanto attiene alla «procedura amichevole» (articolo 25), a conferma del nuovo indirizzo inteso a fornire maggiori garanzie per il contribuente, la disposizione in parola è stata adottata in conformità al modello OCSE.

In materia di «scambio di informazioni» (articolo 26), la relativa clausola è stata adottata nella più recente versione prevista dal Modello OCSE, la quale estende lo scambio di informazioni ad ogni tipo di imposta, non solo a quelle incluse nella convenzione; ciò conformemente al disegno comune degli Stati OCSE di affinare gli strumenti per la lotta all'evasione fiscale. Si evidenzia, peraltro, l'inserimento di un inciso nel primo paragrafo, in base al quale detto scambio di informazioni deve avere anche la più generale funzione di prevenire l'evasione fiscale.

Il provvedimento di autorizzazione alla ratifica comprende anche un Protocollo di rettifica alla Convenzione firmato a Doha il 19 marzo 2007.

Dopo la firma della Convenzione, infatti, il Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato l'esistenza di alcune difformità, sia lessicali che sostanziali, fra il testo in lingua italiana e quello in lingua inglese, peraltro facente fede in caso di divergenze interpretative.

Per potere avviare le procedure per la ratifica da Parte italiana della Convenzione e del relativo Protocollo addizionale, si è reso pertanto necessario apportare delle modifiche al testo originale in lingua italiana, in modo da correggere le parti che si presentavano difformi dal testo in lingua inglese - in base al quale era stato concluso il negoziato bilaterale - che avrebbero verosimilmente indotto in errore nell'applicazione della Convenzione e del suo Protocollo addizionale.

Il Protocollo di rettifica, concordato con le competenti Autorità dello Stato del Qatar, mira per l'appunto a ovviare alle difformità di cui sopra, senza per altri versi inficiare in alcun modo la sostanza della Convenzione, né la validità delle consuete relazioni di accompagnamento a suo tempo prodotte.

La Convenzione, così come rettificata nel testo in lingua italiana, integra un momento di essenziale rilievo nel panorama dei proficui rapporti bilaterali esistenti tra la Repub-

blica Italiana e lo Stato del Qatar. La sua entrata in vigore, oltre che ormai vivamente attesa dalle Autorità del Qatar, è quanto mai auspicabile alla luce del più che sensibile incremento che stanno facendo registrare i rapporti economici fra i due Paesi. La sua conclusione si inserirà in una più ampia opera di costruzione di un quadro convenzionale finalizzato a stimolare ulteriormente la già promettente cooperazione economica fra l'Italia e il Qatar.

## RELAZIONE TECNICA

**Riflessi fiscali e di gettito derivanti dall'entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale.**

**PREMESSA**

La Convenzione ha un campo di applicazione limitato all'imposizione sui redditi sia per quanto riguarda la Repubblica Italiana che per quanto riguarda lo Stato del Qatar.

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Quanto alla sfera oggettiva di applicazione le imposte considerate per la Repubblica Italiana sono:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irfef);
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irfeg/Ires);
- l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap).

Va precisato che le valutazioni sui riflessi fiscali di tale Convenzione sono state compiute sulla base dei dati disponibili per l'anno 2007 e ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta Mod. 770/2008.

oooo

**INTRODUZIONE**

In considerazione del numero esiguo di soggetti rilevati, operanti in Italia e residenti nell'altro Stato contraente, si ritiene che le disposizioni della presente Convenzione non dovrebbero determinare significative variazioni di gettito, stimate nell'ordine di circa 43.000 euro.

**Art. 7 - Utili delle imprese.**

Per utile d'impresa si intende qualsiasi reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa.

Per gli utili d'impresa è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga la sua attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul proprio territorio mediante tale stabile organizzazione.

Nel caso in cui gli elementi dell'utile dell'impresa siano trattati specificatamente in altri articoli della presente Convenzione, si applicheranno questi ultimi.

In definitiva la disposizione convenzionale non dovrebbe determinare alcuna variazione di gettito.

Da altro punto di vista, l'introduzione del principio di imponibilità degli utili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa determina l'inapplicabilità della disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 23 del TUIR e 25 del DPR n. 600 del 1973.

In particolare, l'art. 23, secondo comma del TUIR stabilisce che *"indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere c), d), e) e f) comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti ... (lett.d) i compensi conseguiti da imprese, società od enti non residenti per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato"*.

In sostanza, la citata disposizione introduce, tra l'altro, una presunzione assoluta di tassazione in Italia dei redditi per prestazioni artistiche e professionali svolte nel nostro Paese per conto di imprese, società ed enti non residenti, se i relativi compensi sono corrisposti da soggetti residenti in Italia.



Dai dati presenti presso l'Anagrafe Tributaria per l'anno d'imposta 2007, desunti dal Mod. 770/2008 - sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, risultano soggetti residenti in Qatar che hanno percepito importi da società operanti in Italia per un importo complessivo di circa 80 migliaia di euro, cui corrispondono ritenute applicate per complessive 18 migliaia di euro. Di questi, solo una parte potrebbe ricadere nell'ambito applicativo della fattispecie di cui all'art. 23, comma 2, lett. d) del Tuir sopra descritta.

Ebbene, ai fini della determinazione della diminuzione di gettito conseguente alla introdotta modifica normativa, non è possibile fornire una quantificazione puntuale a causa della irreperibilità di indicazioni in merito alla natura soggettiva dei percipienti del Qatar (siano essi imprese o soggetti esercenti arti e professioni non mediante una organizzazione di impresa).

In via approssimativa si stima prudenzialmente che la diminuzione di gettito derivante dalla modifica normativa introdotta dovrebbe essere pari a € 9.000, assumendo che ad avvantaggiarsi della nuova disciplina convenzionale sia il 50 per cento di tutti i compensi sopra rilevati.

Incidenza sul gettito	Diminuzione di gettito stimata nell'ordine di € 9.000 circa
-----------------------	---

#### **Art. 8 - Navigazione marittima ed aerea.**

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione.

La norma, pur contrastando con quanto stabilito nell'art. 73 c. 3 del Tuir, che considera residenti, ai fini IRES, le società od enti che hanno in Italia la propria sede legale, non dovrebbe necessariamente determinare una diminuzione di gettito, risultando applicabile anche alle imprese di navigazione il principio di tassazione del reddito d'impresa derivante

da attività esercitate in Italia mediante una stabile organizzazione. Si ritiene, quindi, che non si verificherà una significativa variazione di gettito.

Incidenza sul gettito
-----------------------

Non rilevante
---------------

#### **Art. 9 - Imprese associate.**

Nell'ambito della disciplina relativa ai redditi delle imprese associate, la disposizione detta criteri di carattere generale in tema di trasferimenti commerciali o finanziari tra esse.

Inoltre, il paragrafo 2 del presente articolo, consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere, conseguentemente, agli aggiustamenti d'imposta corrispondenti. Tuttavia è stata inserita una disposizione finale con la quale si stabilisce che le eventuali rettifiche di reddito accertato possono avvenire soltanto previo esperimento di una procedura amichevole.

In seguito all'introduzione di tali disposizioni non dovrebbero generarsi significative contrazioni della base imponibile ai fini delle Imposte Dirette

Incidenza sul gettito
-----------------------

Non rilevante
---------------

#### **Art. 10 - Dividendi.**

Il trattamento convenzionale dei dividendi è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall'Accordo. Tale facoltà è prevista entro il limite del 5% dell'ammontare lordo dei dividendi stessi se l'effettivo beneficiario è una società (diversa da società di persone) che ha posseduto direttamente o indirettamente almeno il 25% del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno dodici mesi

antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi, ed entro il limite del 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Dai dati in possesso dell'Anagrafe Tributaria risulta che per l'anno d'imposta 2007 (Mod. 770/2008, quadro SK) risulta una presenza non significativa di soggetti residenti nello Stato del Qatar per i quali il sostituto d'imposta abbia dichiarato dividendi distribuiti, vale a dire per un ammontare complessivo corrisposto pari a circa 8 migliaia di euro e ritenute, su cui è stata applicata l'aliquota del 27%, nell'ordine di 2 migliaia di euro.

Per tale motivo, dovendo applicare il differenziale di aliquota su tale esiguo importo, si ritiene che l'incidenza della disciplina convenzionale sulla diminuzione di gettito sia non rilevante.

<b>Incidenza sul gettito</b>
------------------------------

<b>Non rilevante</b>
----------------------

#### **Art. 11 - Interessi.**

Il trattamento convenzionale degli interessi è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza del beneficiario, eccetto il caso in cui il beneficiario, residente in uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale, industriale o indipendente mediante una stabile organizzazione o una base fissa ivi situata. In quest'ultimo caso gli interessi sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la legislazione ivi vigente.

La disciplina convenzionale, inoltre, prevede la possibilità di tassare tali redditi anche nel Paese di provenienza dei redditi in questione, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 5% dell'ammontare lordo degli interessi.

Dall'esame delle informazioni disponibili per l'anno d'imposta 2007 (Mod. 770/2008, quadro SF) risultano soggetti residenti in Qatar percipienti importi relativi a interessi per circa 30 migliaia di euro, corrisposti da sostituti italiani a cui non corrispondono ritenute, in quanto interamente riconducibili ad interessi bancari e postali, che, secondo l'ordinamento interno, non scontano alcuna ritenuta in Italia.

Si ritiene pertanto che non vi sarà alcuna variazione sul gettito.

<b>Incidenza sul gettito</b>	<b>Nessuna variazione di gettito osservabile.</b>
------------------------------	---

#### **Art. 12 - I canoni.**

Secondo le disposizioni convenzionali i canoni, provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili nello Stato di residenza del beneficiario. Tuttavia il paragrafo 2 dell'articolo in esame prevede che tali canoni sono imponibili anche nello Stato di provenienza dei canoni, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 5% dell'ammontare lordo degli importi in questione.

La ritenuta attualmente operabile sui redditi derivanti dall'utilizzazione di opere d'ingegno, brevetti industriali, marchi d'impresa, ecc., è pari al 30% sulla parte imponibile di tali compensi (ammontare lordo dei compensi abbattuti del 25% forfetario a titolo di spese sostenute). In base alla Convenzione, non potendo l'imposta italiana eccedere il 5% dell'ammontare lordo dei canoni, teoricamente si ridurrebbe l'ammontare delle ritenute.

Dai dati disponibili presso l'Anagrafe Tributaria relativi all'anno d'imposta 2007 non risultano royalties percepite da residenti in Qatar, quindi, si ritiene non vi sarà alcuna variazione di gettito in conseguenza dell'applicazione della disciplina convenzionale.

<b>Incidenza sul gettito</b>	<b>Nessuna variazione di gettito osservabile.</b>
------------------------------	---

#### **Art. 13 - Utili di capitale.**

Per quanto concerne il trattamento dei «capital gains», il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall'OCSE e prevede la tassazione dei redditi in questione:

- nel Paese in cui sono situati i beni che, ai sensi della Convenzione, si qualificano «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;
- nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione, che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o la base fissa, di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione, se si tratta di plusvalenze relative ai beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;
- esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale, o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;
- esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi.

Per effetto dell'entrata in vigore delle norme convenzionali, ferme restando le esclusioni ed esenzioni già previste nella disciplina interna vigente, l'Italia non potrebbe assoggettare a tassazione i seguenti redditi prodotti da soggetti in Qatar:

- plusvalenze da cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti e non negoziate in mercati regolamentati (art. 67 n.3 lett. c-bis), del Tuir, ad eccezione di quelle quotate, le quali sono escluse da imposizione), soggette ad imposta sostitutiva del 12,5%;
- proventi da cessioni di diritti d'opzione o titoli attraverso cui possono essere acquisite le partecipazioni non qualificate in società residenti, soggetti ad imposta sostitutiva del 12,50%, sempre che essi non siano negoziati in mercati regolamentati;
- plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso o da rimborso di titoli (individuali o di massa) non rappresentativi di merci e di certificati di massa non negoziati in mercati regolamentati (art. 67, n. 3 lett. c-ter), Tuir ad eccezione di quelli quotati), soggette ad imposta sostitutiva del 12,5%;
- plusvalenze su contratti a termine conclusi fuori dai mercati regolamentati (art. 67, n. 3 lett. c-quater del Tuir), soggette ad imposta sostitutiva del 12,5%.

Dai dati disponibili per l'anno d'imposta 2007 (dal Mod. 770/2008, quadro SO) risulta un importo complessivo nell'ordine di un milione di euro.

In ordine alla quantificazione della variazione di gettito non è possibile fornire una determinazione puntuale a causa della irreperibilità di indicazioni in merito alla individuazione della natura degli investimenti in argomento e all'ammontare di imposta sostitutiva applicata alle plusvalenze realizzate.

In particolare, il quadro SO del modello 770 individua le operazioni imponibili poste in essere con l'intervento di intermediari professionali e degli altri soggetti indicati dall'art. 10, primo comma, del D.Lgs. n. 461/1997 che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ex art. 67, comma 1, lett. da c) a e-quinquies), del Tuir. Sono, invece, escluse da tale comunicazione le operazioni imponibili poste in essere senza l'intervento di detti soggetti, nonché quelle che non determinano l'emersione di materia imponibile perché escluse o esenti da imposizione o perché assoggettate a prelievo alla fonte a titolo definitivo nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato o gestito.

Fermo restando quanto precede, pur considerando che si tratta di un dato relativo alle operazioni imponibili e non alle plusvalenze, si ritiene di poter quantificare, in via del tutto approssimativa, che la diminuzione di gettito sia pari a 25.000 euro circa.

Tale ammontare è stato ottenuto considerando che le plusvalenze imponibili di cui sopra assommano al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle operazioni segnalate e, quindi, a 200 mila euro e che le ritenute od imposte sostitutive versate siano in prevalenza del 12,5 per cento e, quindi, pari a 25.000 euro circa.

La percentuale del 20 per cento è stata determinata in considerazione del generale andamento dei mercati ed assumendo che essa rappresenti prudenzialmente la remunerazione a medio termine riveniente dagli investimenti operati con riferimento a titoli azionari.

<b>Incidenza sul gettito</b>
------------------------------

<b>Perdita di gettito pari a 25.000 euro</b>
--

#### **Art. 14 - Professioni indipendenti.**

In relazione al trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente, la disposizione convenzionale prevede che essi siano imponibili soltanto nello Stato di residenza del percipiente, a meno che questi non operi nell'altro Stato mediante una base fissa. In tal caso, i redditi sono tassabili nel Paese dove si trova la base fissa, secondo la legislazione interna, ma soltanto nella misura in cui gli stessi siano attribuibili alla base fissa.

Per quanto concerne l'ambito della categoria, si ritiene che sia speculare a quella disciplinata nell'art. 53 del Tuir (redditi di lavoro autonomo).

Va rilevato che la modalità di tassazione dei compensi erogati a non residenti prevede una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 30% (art 25 del D.P.R. n. 600/73: Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi).

La Convenzione, prevedendo la tassazione nel Paese di residenza del percipiente, dovrebbe teoricamente causare una perdita di gettito, ma l'applicazione del principio della imputabilità alla base fissa dei compensi erogati a residenti in Qatar dovrebbe limitare tale perdita.

I dati ricavati dai Mod. 770/2008 (Sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) indicano un ammontare complessivo per tali redditi pari a circa 80 migliaia di euro e ritenute complessive applicate per un importo di circa 18.000 euro.

In mancanza di elementi circa la modalità di conseguimento dei redditi in questione, si ipotizza prudenzialmente che la metà degli stessi sia stata conseguita senza l'ausilio della base fissa, determinando in tal senso una corrispondente perdita di gettito pari a circa 9.000 euro.

<b>Incidenza sul gettito</b>	<b>Diminuzione del gettito stimata nell'ordine di € 9.000 circa</b>
------------------------------	---

### **Art. 15 - Lavoro subordinato**

Per quanto concerne le remunerazioni (in denaro e in natura) per lavoro subordinato, la norma convenzionale fissa il principio generale della tassazione nello Stato nel quale è svolta effettivamente la prestazione. Il secondo paragrafo della norma introduce, però, una deroga a questa regola generale, che è rivolta a disciplinare principalmente i casi in cui l'azienda invia personale all'estero. La permanenza all'estero di questo personale è normalmente breve e, quindi, per facilitare tali situazioni, viene escluso qualsiasi potere impositivo da parte del Paese ospite a condizione che siano rispettati i seguenti criteri:

- a) permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell'anno fiscale;
- b) pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato;
- c) onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

In base alla disciplina convenzionale, quindi, opera il principio della tassazione concorrente, ferma restando la tassazione definitiva nello Stato di residenza del prestatore di lavoro. In particolare, per i soggetti residenti in Italia continuerà ad operare il principio di tassazione mondiale, mentre per i lavoratori che non possono essere considerati residenti in Italia, in base all'art. 2 del Tuir e/o alla disciplina convenzionale, l'imposizione in Italia è limitata ai redditi ivi prodotti.

Per i redditi di lavoro dipendente non si dovrebbero apprezzare, quindi, significative variazioni di gettito.

<b>Incidenza sul gettito</b>	<b>Non rilevante</b>
------------------------------	----------------------



**Art. 16 - Compensi e gettoni di presenza.**

Per quanto concerne i compensi agli amministratori e ai sindaci, il criterio adottato dalla Convenzione penalizza lo Stato di residenza del percettore, prevedendo la tassazione nello Stato di residenza della società erogante. Di conseguenza, nel caso di amministratori e sindaci residenti in Italia che ricevono emolumenti da società residenti in Qatar, il reddito sarà tassabile nello Stato estero.

Va tuttavia osservato che la Convenzione non limita il potere di tassazione degli emolumenti in questione al solo Stato di residenza della società erogante. Ciò legittima lo Stato italiano all'applicazione dell'imposta nei confronti di amministratori e sindaci residenti nel nostro Paese e all'applicazione della ritenuta sugli emolumenti percepiti dai non residenti per le attività effettuate in Italia.

Dai dati disponibili per l'anno d'imposta 2000 (mod. 770/2001, quadro SC) si rileva come l'ammontare lordo dei compensi percepiti da amministratori, sindaci e revisori residenti in Qatar da soggetti residenti in Italia risulti pari a 1 migliaio di euro e per ritenute inferiori allo stesso importo. (Per gli anni successivi l'informazione non è più disponibile).

Si ritiene, quindi, che la disciplina convenzionale non apporterà significative variazioni di gettito.

Incidenza sul gettito	Non rilevante
-----------------------	---------------

**Art. 17 - Artisti e sportivi**

L'articolo stabilisce che i redditi di artisti e sportivi sono imponibili nel Paese dove si svolge la prestazione, qualunque sia la tipologia di reddito prodotto (lavoro autonomo, lavoro dipendente, impresa). Lo stesso criterio vale anche nel caso in cui i compensi non vengano erogati direttamente all'artista o allo sportivo, ma ad altro soggetto (ad esempio società alla quale lo sportivo sia legato da rapporto di lavoro).

La norma, quindi, riconosce la potestà impositiva dell'Italia sui redditi derivanti dall'attività esercitata nel nostro Paese da tali soggetti, anche se residenti all'estero, e, comunque non limita il potere di tassazione degli emolumenti percepiti da artisti e sportivi residenti in Italia per attività svolte in Qatar.

Una deroga a tali disposizioni è prevista in caso di redditi derivanti da attività esercitate nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi tra gli Stati contraenti, in questo caso è prevista l'esenzione nello Stato in cui si è svolta l'attività.

Dai dati disponibili per l'anno d'imposta 2007 (mod. 770/2008, Sezione Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi) non si rilevano somme assoggettate a ritenuta corrisposte a sportivi o artisti residenti in Qatar e redditi assimilabili a tali attività erogati da sostituti di imposta italiani. Pertanto, si ritiene che non vi sarà alcuna variazione di gettito.

Incidenza sul gettito	Nessuna variazione di gettito osservabile.
-----------------------	--

#### Art. 22 - Altri redditi

La norma convenzionale prevede che gli elementi di reddito non trattati negli altri articoli della Convenzione possano essere tassati anche nello Stato da cui provengono. La norma, quindi, non appare in grado di produrre variazioni di gettito, mantenendo la potestà impositiva in capo allo Stato della fonte. Si rileva, altresì, che dai dati disponibili per l'anno d'imposta 2007 (Mod. 770/2008) non risultano importi di particolare significatività relativi a redditi diversi da quelli considerati negli articoli precedenti.

Incidenza sul gettito	Nessuna variazione di gettito
-----------------------	-------------------------------

In conclusione, si ritiene che le disposizioni della presente Convenzione determinino una perdita di gettito stimata in 43.000 euro.

Effetti di gettito	
Art. 7 Non applicazione ritenuta a titolo di imposta sugli utili delle imprese	- 9.000
Art. 13 Modifica tassazione utili di capitale	-25.000
Art. 14 Non applicazione ritenuta alla fonte su redditi derivanti dall'esercizio di professioni indipendenti	-9.000
<b>Totale</b>	<b>-43.000</b>

Importi in euro

### Entrata in vigore ed effetti sul gettito

L'art. 30 prevede l'entrata in vigore della Convenzione alla data dello scambio degli strumenti di ratifica mentre, per quanto concerne l'applicabilità delle norme, si fa riferimento al primo gennaio dell'anno della firma della Convenzione stessa, vale a dire il primo gennaio 2002.

Al paragrafo 3 del medesimo art. 30 si stabilisce un termine di 2 anni a partire dall'entrata in vigore entro cui poter presentare istanze di rimborso che si riferiscano ad imposte applicate nel periodo compreso tra il primo gennaio 2002 e l'entrata in vigore.

Tutto ciò considerato, assumendo che lo scambio degli strumenti di ratifica avvenga all'inizio dell'anno 2010, è necessario valutare gli effetti di gettito relativamente ai seguenti elementi:

-un flusso relativo all'applicazione delle norme convenzionali dal 2010, stimabile in una perdita complessiva pari a 43.000 euro annui;

-un flusso relativo ai rimborsi da effettuarsi nei confronti dei contribuenti che presentassero istanza, stimato prudenzialmente, considerata l'esiguità degli importi (l'analisi delle annualità precedenti evidenzia ammontari di ritenuta equivalenti agli importi rilevati sulle dichiarazioni presentate nel 2008), in 344mila euro complessivi (43.000 X 8 annualità). Considerato che la corrispondente uscita di cassa sarebbe condizionata dal momento della presentazione della istanza di rimborso (entro i due anni successivi) e dalla predisposizione di un relativo piano di rimborso, si ipotizza che gli effetti possano investire i tre anni successivi, generando così un esborso per l'erario di 115mila euro annui, dal 2011 al 2013.

Sinteticamente, si riportano tali effetti di cassa nella seguente tabella:

<i>Anno</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
<b>Ritenute</b>	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
<b>Rimborsi</b>	0	-115.000	-115.000	-115.000
<b>TOTALE</b>	<b>-43.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>

Importi in euro

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO:

*a) Necessità dell'intervento normativo*

La necessità di procedere alla negoziazione di un Accordo per evitare le doppie imposizioni deriva dall'esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l'Italia ed il Qatar, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione.

*b) Analisi del quadro normativo*

Per quanto concerne l'Italia, la Convenzione riguarda, come indicato dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera *b*), del testo parafato, l'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui al titolo II del medesimo testo unico e l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

*c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 128 del testo unico di cui al del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni del patto internazionale *de quo* al pari di quelle contenute nelle altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti. Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

*d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

L'accordo Italia-Qatar per evitare le doppie imposizioni, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall'Italia, è basato sul Modello OCSE di convenzione e non include alcuna clausola cosiddetta «della nazione più favorita», pertanto non possono essere estesi ai soggetti residenti in Qatar, cui sarà applicabile la nuova Convenzione, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame conclusi dall'Italia con Stati membri dell'Unione europea o in altri accordi conclusi dall'Italia con altri Stati.

Inoltre, l'Accordo internazionale in esame non si differenzia, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali di Italia e Qatar dall'attuale Modello OCSE. Su tale Modello sono, infatti, basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall'Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

D'altra parte il modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni curato ed aggiornato dall'OCSE nel corso degli anni viene riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle Convenzioni bilaterali della specie stipulati da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Per le suddette ragioni si può considerare che l'entrata in vigore della Convenzione tra l'Italia ed il Qatar per evitare le doppie imposizioni non abbia alcuna incidenza sull'attuale ordinamento comunitario.

*e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto l'accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

*f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Gli accordi internazionali bilaterali non incidono sulle competenze delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

Per quanto concerne, in particolare, l'inclusione dell'IRAP nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera *a*), dell'accordo, tale inserimento ha la finalità di permettere il riconoscimento da parte dell'Amministrazione fiscale qatarina del credito d'imposta per le imposte sul reddito pagate in Italia dai soggetti non residenti; pertanto, non sussiste alcuna influenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni italiane.

*g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore della Convenzione in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento.

2) ELEMENTI DI *DRAFTING* E LINGUAGGIO NORMATIVO:a) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato ad esse attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, se il contesto non richieda una diversa interpretazione.

b) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte alla lettera c) del paragrafo 1).

c) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte alla lettera e) del paragrafo 1).

d) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Non sono presenti norme abrogative nel testo normativo, in quanto non sono in vigore precedenti trattati contro le doppie imposizioni tra i due Paesi.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE 1 - *Contesto ed obiettivi*A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente*

L'Accordo si propone di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l'Italia ed il Qatar, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione. Attraverso la disciplina prevista nell'Accordo si raggiunge un alto livello dei rapporti finanziari e commerciali intrattenuti dall'Italia con i Paesi del Medio Oriente; tale strumento contribuirà certamente ad incrementare le opportunità d'investimento per gli operatori economici italiani, in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri paesi industrializzati in considerazione, altresì, della circostanza che il Qatar sta ampliando il proprio *network* convenzionale con i Paesi appartenenti all'Unione europea. La sua sfera soggettiva di applicazione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti di uno o entrambi gli Stati contraenti. Tra le imposte considerate figurano, per l'Italia l'IRPEF, l'IRPEG e l'IRAP.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione*

La Convenzione in esame predispone la base normativa, attualmente mancante, per un rilevante sviluppo dell'insieme dei rapporti finanziari e commerciali intrattenuti dall'Italia con i Paesi del Medio Oriente; sono infatti disciplinati gli aspetti fiscali riguardanti i beni immobili, gli utili delle imprese, la navigazione marittima ed aerea, le pensioni, i proventi degli artisti e degli sportivi, gli utili derivanti dai canoni, la tassazione degli interessi.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo*

Incrementare le opportunità d'investimento per gli operatori economici italiani, in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri paesi industrializzati in considerazione, altresì, della circostanza che il Qatar sta ampliando il proprio *network* convenzionale con i Paesi appartenenti all'Unione europea.



*D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio, lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Aumentare il volume di commesse Italia-Qatar e conseguentemente la ricchezza prodotta.

*E) Indicazione delle categorie dei soggetti pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio*

Imprenditori, cittadini e amministrazioni dell'Italia e del Qatar.

#### *SEZIONE 2 - Procedure di consultazione*

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo le amministrazioni fiscali delle parti contraenti.

#### *SEZIONE 3 - La valutazione dell'opzione di non intervento*

Non intervenire rappresenterebbe un impedimento allo sviluppo delle relazioni commerciali.

#### *SEZIONE 4 - Valutazione delle opzioni alternative*

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

#### *SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta*

Il ricorso al provvedimento proposto è previsto dall'articolo 80 della Costituzione.

##### *A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti*

L'Accordo Italia-Qatar per evitare le doppie imposizioni, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall'Italia, è basato sul Modello OCSE.

Su tale Modello sono, infatti, basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall'Italia.

##### *B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta*

L'accordo è frutto delle negoziazioni intercorse con la controparte qatariana e rappresenta il miglior risultato possibile.

*C) Indicazioni degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti*

Oltre le pubblicazioni di legge, adeguata pubblicità alla ratifica dell'accordo sarà data dalle autorità diplomatiche.

*D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate*

Come spiegato precedentemente, non è stato possibile esaminare altre opzioni.

*E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Gli effetti positivi dell'intervento saranno favoriti e ampliati in caso di congiuntura economica positiva.

*SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della competitività*

L'ampliamento del novero degli operatori economici sul mercato avrà effetti positivi sul funzionamento del mercato stesso. I movimenti di capitali e servizi interessano, infatti, i redditi d'impresa, gli scambi relativi alla navigazione marittima e aerea la disciplina delle imprese associate. Inoltre la nuova disciplina comprende anche i canoni e gli interessi di capitale, i redditi da lavoro autonomo e quelli derivanti da lavoro subordinato, le pensioni e gli stipendi di tutti gli operatori. Il divieto della doppia imposizione garantisce a persone fisiche e giuridiche la non discriminazione e ne favorisce l'inserimento nel mercato.

*SEZIONE 7 – Modalità attuative dell'intervento regolatorio*

*A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio*

Sono le autorità amministrativo-fiscali delle parti contraenti.

*B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento*

Saranno individuate dalle autorità competenti a dare attuazione all'Accordo. Nell'ambito degli operatori dei settori produttivi e delle imprese che operano nel Qatar, ci sono normalmente informative sulle nuove opportunità offerte da quel mercato agli investitori interessati.

*C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio*

L'Amministrazione fiscale è l'Ente titolato a gestire la materia, a promuovere accordi nel settore e, quindi, anche a verificare attraverso controlli diversificati a seconda dei settori interessati, l'utilità dell'intervento e la portata dei suoi vantaggi sugli investitori.

Si segnala anche tuttavia che il provvedimento in parola scaturisce da un accordo internazionale i cui effetti sono valutabili nel quadro delle relazioni internazionali tenute con il Paese con il quale si realizzano. Inoltre, sulla base delle precedenti intese stipulate in materia con Paesi emergenti, si ha motivo di ritenere che gli investimenti italiani in Qatar avranno un notevole incremento dopo la ratifica dell'Accordo in esame, in quanto la disciplina che si propone rende più sicura e garantita la presenza di imprese italiane in quel Paese.

*D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento politico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a valutazione di impatto della regolamentazione (VIR)*

Con l'entrata in vigore dell'Accordo, si auspica un sensibile potenziamento dell'interscambio commerciale sia a livello micro che macroeconomico, lo sviluppo del trasferimento di *know-how* tecnico e manageriale, pertanto si calcola che gli effetti della disciplina daranno risultati vantaggiosi per il nostro Paese.

Anche in questo caso l'Amministrazione finanziaria verifica i risultati ottenuti mediante l'introduzione della nuova disciplina, per valutare l'eventuale modifica dell'Accordo con la controparte. Il regime pattizio, tuttavia, si inserisce nel quadro delle relazioni internazionali con il Qatar e in tale ambito politico-diplomatico, potrà essere rivisto, ove il Governo dovesse decidere in tal senso.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e il Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a euro 43.000 per l'anno 2010 ed euro 158.000 a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



CONVENZIONE

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO  
DEL QATAR PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL  
REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE.

di *Amir*

desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale;

hanno convenuto quanto segue:



## Articolo 1

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

## Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

(a) per quanto concerne l'Italia:

- (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- (ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- (iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

(b) per quanto concerne il Qatar:

- (i) l'imposta sul reddito;

(qui di seguito indicata quale "imposta del Qatar");

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

### Articolo 3

#### DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e include tutte le aree al di là delle acque territoriali sulle quali l'Italia, conformemente alla propria legislazione e alle norme del Diritto Internazionale, esercita la propria sovranità per quanto attiene all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali del fondo marino, del sottosuolo e delle acque sovrastanti;

(b) il termine "Qatar" designa il territorio, le acque territoriali ed interne dello Stato del Qatar, inclusi lo spazio aereo sovrastante, il suolo e sottosuolo, la zona economica e la piattaforma continentale su cui lo Stato del Qatar esercita la propria sovranità e la propria giurisdizione ai sensi della legislazione del Qatar e conformemente al diritto internazionale;

(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Qatar o l'Italia;

(d) il termine "persona" comprende una persona fisica, una società ed ogni altra associazione di persone;

(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;

(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

(h) il termine "cittadini" designa:

(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;

(ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;

(i) l'espressione "autorità competente" designa:

(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

(ii) per quanto concerne il Qatar, il Ministero delle Finanze.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione.

#### Articolo 4

#### RESIDENTI

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata ad imposta, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

(a) detta persona è considerata residente soltanto dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente soltanto dello Stato del quale ha la nazionalità;

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa è residente soltanto dello Stato in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

#### Articolo 5

#### STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- (a) una sede di direzione;
- (b) una succursale;
- (c) un ufficio;
- (d) un'officina;
- (e) un laboratorio;
- (f) un'azienda agricola;
- (g) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- (h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassi i 9 mesi;

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

- (a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- (b) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- (c) i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- (d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per la impresa;
- (e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 - è considerata stabile organizzazione nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di beni o merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

#### Articolo 6

### REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive e delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

## Articolo 7

UTILI DELLE IMPRESE

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo la ripartizione in uso. Tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

## Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Se la sede della direzione effettiva di una impresa di navigazione marittima è situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nello Stato contraente in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente la nave.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano altresì alla Gulf Air, ma solo per quella parte di utili derivanti dalla quota di partecipazione detenuta dallo Stato del Qatar in detta compagnia.

## Articolo 9

IMPRESSE ASSOCIATE

1. Allorché

(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente,

o

(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a

tassazione in detto altro Stato; e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 della presente Convenzione.

#### Articolo 10.

#### DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se l'effettivo beneficiario è una società (ad esclusione delle imprese comuni) che ha detenuto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione dei dividendi;

(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.



5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, né meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

#### Articolo 11

### INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato se:

- a) il debitore degli interessi è il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o
- b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprietà di questo altro Stato contraente o di un suo ente locale; o
- c) gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti.

4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, di buoni od obbligazioni di prestiti garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile

organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleggi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra il debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

## Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tale limitazione.
3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi i software, le pellicole cinematografiche e le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché, per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

## Articolo 13

UTILI DA CAPITALE

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ricava dall'alienazione di beni immobili di cui, all'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.
2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in unò con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale o di beni mobili adibiti all'esercizio di dette navi od aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

## Articolo 14

PROFESSIONI INDIPENDENTI

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività analoghe di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale persona fisica non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se la persona fisica dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

## Articolo 15

LAVORO SUBORDINATO

1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e

(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

(c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

#### Articolo 16

### COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

#### Articolo 17

### ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante dalle prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.
3. Il reddito derivante dalle attività svolte da un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non potranno essere tassati nell'altro Stato se l'attività svolta nell'altro Stato è finanziata in tutto o per la maggior parte con fondi pubblici del primo Stato contraente, da una sua suddivisione politica o ente locale, o se viene svolta nell'ambito di un Accordo culturale o di altro tipo concluso tra i governi degli Stati contraenti.

## Articolo 18

PENSIONI

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, possono essere tassate anche nell'altro Stato contraente.

2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" indica qualunque somma erogata ad una persona a seguito della cessazione di un incarico o rapporto di lavoro.

## Articolo 19

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.  
b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se i servizi vengono resi in questo Stato e la persona fisica è un residente di questo Stato che:
  - i) ha la nazionalità di questo Stato; o
  - ii) non è divenuto residente di questo Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.  
b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se la persona fisica è un residente di questo Stato e ne ha la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

#### Articolo 20

### PROFESSORI INSEGNANTI E RICERCATORI

1. Un professore, un insegnante o un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

#### Articolo 21

### STUDENTI ED APPRENDISTI

1. Un residente di uno Stato contraente che soggiorna nell'altro Stato contraente in qualità di studente, o un apprendista che riceve una formazione di carattere tecnico, professionale o aziendale non sarà assoggettato ad imposizione nell'altro Stato contraente relativamente alle somme provenienti dall'estero per sopprimere alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale.

2. Le remunerazioni pagate a uno studente o apprendista, rispettivamente, per i servizi resi nell'altro Stato contraente sono esenti da imposta in detto altro Stato per un periodo di 4 anni a condizione che tali servizi siano connessi al suo mantenimento, istruzione o formazione professionale.

#### Articolo 22

### ALTRI REDDITI

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione possono essere tassati anche nell'altro Stato contraente.



2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

### Articolo 23

#### ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

##### 1. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Qatar, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata nel Qatar ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

##### 2. Per quanto concerne il Qatar:

Se un residente del Qatar possiede un reddito che, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, è imponibile in Italia, il Qatar dovrà dedurre dall'imposta sul reddito di detto residente un ammontare corrispondente all'imposta pagata nell'altro Stato contraente, a condizione che l'ammontare della detrazione non ecceda quella quota di imposta, calcolata prima della concessione della detrazione, imputabile al reddito conseguito in Italia.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, allorché in uno Stato contraente l'imposta sugli utili delle società venga eliminata o ridotta per un periodo di tempo limitato allo scopo di migliorare lo sviluppo economico e sociale di detto Stato, tale imposta eliminata o ridotta dovrà considerarsi pagata per un ammontare che non superi il 35 per cento degli utili dell'impresa di cui all'articolo 7 della presente Convenzione.

## Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L'imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9, del paragrafo 7 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato.
4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione, l'elusione e la frode fiscali.

## Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente, o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i due anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'accordo raggiunto sarà applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Le autorità competenti potranno stabilire, attraverso consultazioni, adeguate procedure bilaterali, condizioni, metodi e tecniche per l'attuazione della procedura amichevole di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo.

## Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte di qualsiasi tipo e denominazione prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'evasione, l'elusione e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte considerate nel primo periodo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Dette persone o le predette autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche di tribunali o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

- a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;
- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

## Articolo 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

## Articolo 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente certificante che sussistono le condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla presente Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.

## Articolo 29

LIMITAZIONE DEI BENEFICI

1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, una persona residente di uno Stato contraente non riceverà il beneficio di riduzioni o esenzioni fiscali previste dalla presente Convenzione da parte dell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione o esistenza di tale residente o qualunque persona collegata a tale residente era di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire, l'evasione, l'elusione e la frode fiscali, ivi compresa quella concernente la limitazione delle spese e altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, era di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.

### Articolo 30

#### ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

- (a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno della firma della presente Convenzione;
- (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno della firma della presente Convenzione;

3. Le richieste di rimborsi o crediti presentate ai sensi della presente Convenzione relativamente a qualunque tipo di imposta applicata ai residenti di uno degli Stati contraenti a partire dal, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno della firma della presente Convenzione e nel periodo che precede l'entrata in vigore della medesima dovranno essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione o dalla data di emissione dell'imposta, a seconda di quella più recente.

## Articolo 31

DENUNCIA

La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto:



- a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia;
- b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sulle imposte relative ai periodi imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTA a Roma, il 15 ott. 2002, in duplice originale nella lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi acenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione o applicazione, farà fede il testo inglese:

Per il Governo della  
Repubblica Italiana  
Ministro per le Attività Produttive  
S. E. On. Antonio Marzano

Per il Governo dello  
Stato del Qatar  
Il Ministro dell'Economia e del Commercio  
S.E. Sceicco Hamad bin Faisal Al-Thani



PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

Alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, firmata alla data e luogo del presente Protocollo.

All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni aggiuntive che formano parte integrante della Convenzione.

Resta inteso che:

1. Per quanto concerne il paragrafo 3 dell'articolo 7, per "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" si intendono le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione.
2. Per quanto concerne ulteriormente il paragrafo 3 dell'articolo 7, nel calcolo delle spese deducibili verranno incluse anche le spese amministrative generali, comprese le spese dirette effettive e una quota ragionevole di spese generali indirette sostenute dalla sede principale. Con l'espressione "quota ragionevole" si intende, per il Qatar, una percentuale non superiore al 3% del reddito lordo calcolato in base alla legge attualmente in vigore nello Stato del Qatar.
3. Per quanto concerne l'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:
  - (a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale,
  - (b) gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto agli altri utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.
4. Con riferimento al paragrafo 4 dell'articolo 10, al paragrafo 5 dell'articolo 11, al paragrafo 4 dell'articolo 12, ed al paragrafo 2 dell'articolo 22, l'ultima frase ivi contenuta non può essere interpretata come contraria ai principi contenuti negli articoli 7 e 14 della presente Convenzione.
5. Per quanto concerne l'articolo 15, le remunerazioni pagate ad un impiegato di una compagnia aerea o marittima avente la propria sede principale in uno Stato contraente e assegnato nell'altro Stato contraente potranno essere soggette ad imposta soltanto nel primo Stato. Qualora detto impiegato non sia residente in nessuno dei due Stati contraenti e sia in vigore tra uno degli Stati contraenti e lo Stato in cui detto impiegato è residente una Convenzione per evitare la doppia imposizione, questi sarà soggetto al regime fiscale previsto ai sensi di detta Convenzione.



6. Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia e all'Istituto Italiano per il Commercio Estero (I.C.E.), come pure alle corrispondenti istituzioni dello Stato del Qatar, sono incluse nel campo di applicazione delle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.

7. Le disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 non pregiudicano il diritto delle autorità competenti degli Stati contraenti di stabilire, di comune accordo, procedure diverse per l'applicazione delle limitazioni previste dalla presente Convenzione.



8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto degli Stati contraenti di applicare la propria legislazione fiscale interna per prevenire l'evasione, l'elusione e la frode fiscali.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo aggiuntivo.

FATTO a *Roma*, il *15.04.2002*, in duplice originale nella lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione o applicazione, farà fede il testo inglese.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana  
Il Ministro per le Attività Produttive  
S. E. On. Antonio Marzano

Per il Governo dello  
Stato del Qatar  
Il Ministro dell'Economia e del Commercio  
H. E. Scieco Hamad bin Faisal Al-  
Thani



PROTOCOLLO DI RETTIFICA DEL TESTO IN LINGUA ITALIANA  
DELLA CONVENZIONE  
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO  
DELLO STATO DEL QATAR PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN  
MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE L'EVASIONE  
FISCALE, E DEL SUO PROTOCOLLO ADDIZIONALE, FIRMATI A ROMA IL  
15 OTTOBRE 2002.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Qatar fanno riferimento al testo della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale e al suo Protocollo Addizionale, firmati a Roma il 15 ottobre 2002.

Secondo quanto richiesto dal Governo della Repubblica Italiana, e con l'assenso del Governo dello Stato del Qatar, le due Parti Contraenti hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1:**

- 1- Il testo in lingua italiana riportato all'Articolo 2 del presente Protocollo sostituirà il ~~rispettivo testo in lingua italiana della Convenzione e del Protocollo firmati a Roma il 15 ottobre 2002.~~
- 2- Il testo in lingua italiana riportato all'Articolo 2 del presente Protocollo non diverge dai testi in lingua inglese ed araba della Convenzione e del Protocollo firmati a Roma il 15 ottobre 2002.

**Articolo 2:**

Il testo in lingua italiana rettificato della Convenzione e del relativo Protocollo è il seguente:

**TITOLO**

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

**ARTICOLO 2 (Imposte Considerate)**

**Paragrafo 1**

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

**Paragrafo 3**

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

(a) per quanto concerne l'Italia:

- 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3 - l'imposta regionale sulle attività produttive;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(di seguito indicate quali "imposta italiana")

(b) per quanto concerne il Qatar:

- l'imposta sul reddito

(qui di seguito indicate quali "imposta qatarina").

**Paragrafo 4**

~~4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.~~

**ARTICOLO 3 (Definizioni generali)****Paragrafo 1**

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

b) il termine "Qatar" designa il suo territorio, le acque interne, il mare territoriale, inclusi il fondo e il sottosuolo e lo spazio aereo sovrastante, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale su cui lo Stato del Qatar esercita la propria sovranità ed i propri diritti sovrani in conformità del diritto internazionale e della legislazione qatarina;

- (c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Qatar o l'Italia;
- (d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
- (e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- (f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- (g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;
- (h) il termine "nazionali" designa:
- (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;
- (ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- (i) l'espressione "autorità competente" designa:
- (i) nel caso dell'Italia: il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- (ii) nel caso del Qatar: il Ministero delle Finanze, dell'Economia e del Commercio.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

#### ARTICOLO 4 (Residenti)

##### Paragrafo 2

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:

- (a) detta persona è considerata residente dello Stato **contraente** nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente dello Stato **contraente** nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato **contraente** nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati **contraenti**, essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati **contraenti**, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato **contraente** del quale ha la nazionalità;

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati **contraenti**, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati **contraenti** risolvono la questione di comune accordo.

#### **ARTICOLO 5 (Stabile Organizzazione)**

##### **Paragrafo 2**

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- (a) una sede di direzione;
- (b) una succursale;
- (c) un ufficio;
- (d) un'officina;
- (e) un laboratorio;
- (f) una fattoria;
- (g) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- (h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i nove mesi;

##### **Paragrafo 5**

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti **in detto Stato** la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

#### **ARTICOLO 6 (Redditi Immobiliari)**

##### **Paragrafo 2**

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerali, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

**ARTICOLO 7 (Utili delle Imprese)****Paragrafo 5**

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione **a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione** di beni o merci per l'impresa.

**Paragrafo 6**

6. Per l'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

**ARTICOLO 8 (Navigazione Marittima ed Aerea)****Paragrafo 4**

4. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano parimenti alla Gulf Air, ma soltanto per quella parte di utili corrispondente alla partecipazione detenuta dallo Stato del Qatar nella suddetta compagnia...

**ARTICOLO 9 (Imprese Associate)****Paragrafo 1**

1. Allorché

(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente,

o

(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e

nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni **convenute** o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

**Paragrafo 2**

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati **realizzati dall'impresa del primo Stato**, se le condizioni **convenute** tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole **prevista dall'articolo 25** della presente Convenzione.

**ARTICOLO 10 (Dividendi)****Paragrafo 2**

2. Tuttavia, tali dividendi **sono imponibili** anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:

(a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati;

(b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

**Paragrafo 4**

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente a **tale stabile organizzazione o base fissa**. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

**ARTICOLO 11 (Interessi)****Paragrafo 5**

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricollegli effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

**ARTICOLO 12 (Canoni)****Paragrafo 3**

3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi incluso il software, le pellicole cinematografiche, le pellicole o le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

**Paragrafo 4**

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

**Paragrafo 5**

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.



**ARTICOLO 13 (Utili di Capitale)****Paragrafo 1**

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili **in detto altro Stato**.

**Paragrafo 2**

2. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

**ARTICOLO 14 (Professioni Indipendenti)****Paragrafo 1**

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

**ARTICOLO 15 (Lavoro Subordinato)****Paragrafo 3**

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

**ARTICOLO 16 (Compensi e Gettoni di presenza)**

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

**ARTICOLO 17 (Artisti e Sportivi)****Paragrafo 2**

2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, sono attribuiti **non all'artista o allo sportivo** medesimi bensì ad una persona diversa, **detti redditi sono imponibili** nello Stato contraente in cui vengono svolte le prestazioni dell'artista o dello sportivo, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

**Paragrafo 3**

3. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti da imposta in detto altro Stato se il soggiorno in detto altro Stato è finanziato totalmente o prevalentemente con fondi pubblici del primo Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale, o se si svolge nel quadro di un accordo culturale o di un'intesa tra i Governi degli Stati contraenti.

**ARTICOLO 18 (Pensioni)****Paragrafo 1**

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, **sono imponibili** anche nell'altro Stato contraente.

**Paragrafo 2**

2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga **sono imponibili** in detto Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" **comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.**

**ARTICOLO 19 (Funzioni Pubbliche)****Paragrafo 2**

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, o direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.

- b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

### Paragrafo 3

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti, o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

### ARTICOLO 20 (Professori insegnanti e ricercatori)

Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente, per un periodo non superiore ai due anni, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta in detto primo Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

### ARTICOLO 21 (Studenti e Apprendisti)

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopporre alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
2. Le remunerazioni che lo studente o apprendista, a seconda del caso, riceve in corrispettivo di servizi resi nell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato per un periodo di 4 anni, a condizione che tali servizi siano collegati alla sua istruzione, mantenimento o formazione professionale.

### ARTICOLO 22 (Altri Redditi)

#### Paragrafo 1

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili anche nell'altro Stato contraente.

#### Paragrafo 2

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato

contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione

#### ARTICOLO 23 (Eliminazione della Doppia Imposizione)

##### Paragrafo 1

###### 1. Per quanto concerne l'Italia:

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Qatar, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Qatar, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

##### Paragrafo 2

###### 2. Per quanto concerne il Qatar:

Se un residente del Qatar ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Qatar ammetterà in detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente un ammontare pari all'imposta pagata nell'altro Stato contraente, a condizione che tale detrazione non ecceda la quota dell'imposta, calcolata prima che venga concessa la detrazione, che è attribuibile al reddito conseguito in Italia.

##### Paragrafo 3

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualora l'imposta sugli utili delle imprese proveniente da uno Stato contraente non venga prelevata in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo per promuovere lo sviluppo economico e sociale di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore al 35 per cento degli utili delle imprese di cui all'articolo 7 della presente Convenzione.

**ARTICOLO 24 (Non discriminazione)****Paragrafo 1**

1. I **nazionali** di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i **nazionali** di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

**Paragrafo 6**

6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'**evasione e l'elusione fiscale**.

**ARTICOLO 25 (Procedura amichevole)****Paragrafo 4**

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di **giungere** ad un accordo, così come indicato nei paragrafi precedenti. Le autorità competenti **metteranno a punto, per mezzo di** consultazioni, adeguate procedure, condizioni, modalità e tecniche bilaterali per l'**applicazione** della procedura amichevole **prevista nei** precedenti paragrafi del presente articolo.

**ARTICOLO 26 (Scambio di Informazioni)****Paragrafo 1**

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le **informazioni** necessarie per applicare le **disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi** interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al primo periodo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità **sopra citate** utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

**Paragrafo 2, lett. (c)**

(c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, di affari, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

**ARTICOLO 27 (Agenti diplomatici e Funzionari consolari)**

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i **membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari** in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

**ARTICOLO 28 (Rimborsi)**

**Paragrafo 1**

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta **del contribuente o dello Stato di cui esso è residente** qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

**Paragrafo 3**

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente Articolo.

**ARTICOLO 29 (Limitazione dei benefici)**

1. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non potrà beneficiare di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente Convenzione da parte dell'altro Stato contraente qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di qualsiasi persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.

2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese e delle deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.

**ARTICOLO 30 (Entrata in vigore)****Paragrafo 3**

3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno della firma della presente Convenzione e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione dovranno essere presentate entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta.

**Articolo 31 (Denuncia)****Formula di chiusura**

FATTO a ....., il ..... 20., in duplice originale, nelle lingue italiana, araba e inglese tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o applicazione, prevarrà il testo inglese.

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO****Paragrafo 2**

2. Per quanto concerne ulteriormente il paragrafo 3 dell'articolo 7, nella determinazione delle spese ammesse in deduzione, saranno prese in considerazione anche le spese generali di amministrazione, ivi comprese le spese effettive dirette sostenute ed una ragionevole quota delle spese generali indirette sostenute dalla sede centrale. L'espressione "una ragionevole quota" indica, nel caso del Qatar, una percentuale non superiore al 3% del reddito lordo, determinato sulla base della legislazione attualmente in vigore nello Stato del Qatar.

**Paragrafo 5**

5. Per quanto concerne l'articolo 15, le remunerazioni percepite da un dipendente di una compagnia aerea o di una società di navigazione che ha la sede di direzione effettiva in uno Stato

contraente ed è presente nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato. Ma se detto dipendente non è residente di uno degli Stati contraenti ed esiste una Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra uno degli Stati contraenti e lo Stato di cui detto dipendente è residente, sarà assoggettato ad imposizione in conformità delle disposizioni di detta Convenzione.

#### Paragrafo 6

6. Per quanto concerne i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia o alla Banca Centrale del Qatar dello Stato del Qatar e all'Istituto per il Commercio Estero italiano (I.C.E.) o ad istituti qatarini analoghi, sono regolate dalle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.

#### Paragrafo 8

8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione da parte di entrambi gli Stati contraenti delle disposizioni della legislazione interna per la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

#### Formula di chiusura

FATTO a ....., il ....., in duplice originale, nelle lingue italiana, araba e inglese tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o applicazione, prevarrà il testo inglese.

#### Articolo 3:

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di entrata in vigore della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale e del suo Protocollo Addizionale, firmati a Roma il 15 ottobre 2002.


In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Doha ....., in data 19 MARZO 2007 .....

Per il Governo della Repubblica Italiana

L'Ambasciatore d'Italia presso lo Stato del Qatar

Dottor Giuseppe Luocino Grimaldi



Per il Governo dello Stato del Qatar

Il Capo della Direzione Generale delle Entrate del Ministero delle Finanze

Dottor Mofiah Jassim Al Mofiah





CONVENTION

BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION.

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Qatar,

Desiring to conclude a Convention to avoid double taxation with respect to taxes on income and to prevent fiscal evasion

Have agreed as follows:

## Article 1

PERSONAL SCOPE

This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

## Article 2

TAXES COVERED

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State or of its political or administrative subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.

3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular:

(a) in the case of Italy:

- 1 - the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);
- 2 - the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche);
- 3 - the regional tax on productive activities (l'imposta regionale sulle attività produttive);

whether or not they are collected by withholding at source.

(hereinafter referred to as "Italian Tax").

(b) in the case of Qatar:

- the income tax

(hereinafter referred to as "Qatari tax")

4. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant change which has been made in their respective taxation laws.

### Article 3

#### GENERAL DEFINITIONS

1. In this Convention, unless the context otherwise requires:

(a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the International Law, exercises sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;

(b) the term "Qatar" means its lands, internal waters, territorial sea including its bed and subsoil and the air space over them, exclusive economic zone and the continental shelf, on which the State of Qatar exercises its sovereignty and its sovereign rights in accordance with the provision of international law and Qatari internal laws and regulations;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Qatar or Italy, as the context requires;

(d) the term "person" includes an individual, a company and any other body of persons;

(e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;

(f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(g) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(h) the term "nationals" means:

- (i) all individuals possessing the nationality of a Contracting State;
- (ii) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the laws in force in a Contracting State;

(i) the term "competent authority" means:

- (i) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance
- (ii) in the case of Qatar, the Ministry of Finance.

2. As regards the application of this Convention by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State concerning the taxes to which the Convention applies.

#### Article 4

#### RESIDENT

1. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, or any other criterion of a similar nature. But this term does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources situated in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

- (a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
- (b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either

Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

(d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the State in which its place of effective management is situated.

#### Article 5

#### PERMANENT ESTABLISHMENT

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

- (a) a place of management;
- (b) a branch;
- (c) an office;
- (d) a factory;
- (e) a workshop;
- (f) a farm;
- (g) a mine, quarry or other place of extraction of natural resources;
- (h) a building site or construction, or assembly project which exists for more than 9 months.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
- (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or of collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

## Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. Usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources shall also be considered as "immovable property". Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

## Article 7

BUSINESS PROFITS

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and



separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deduction expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary. The method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles embodied in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

## Article 8

SHIPPING AND AIR TRANSPORT

1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

4. The provisions of paragraph 1 above shall also apply to Gulf Air, but only to such part of the profits which corresponds to the share held by the State of Qatar in the above company

## Article 9

ASSOCIATED ENTERPRISES

## 1. Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State,

or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and

in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions,

have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which could have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure provided for by Article 25 of this Convention.

#### Article 10

#### DIVIDENDS

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:

(a). 5% per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which has owned directly or indirectly at least 25% per cent of the capital of the company paying the dividends for a period of at least 12 months preceding the date the dividends were declared;

(b). 15% per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of these limitations.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being

debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the dividends are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State, derives profits or income from the other Contracting State that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

#### Article 11

#### INTEREST

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 5% per cent of the gross amount of the interest.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if:

a) the payer of the interest is the Government of that Contracting State or a local authority thereof; or

b) the interest is paid to the Government of the other Contracting State or local authority thereof or any agency or instrumentality (including a financial institution) wholly owned by that other Contracting State or local authority thereof; or

c) the interest is paid to any other agency or instrumentality (including a financial institution) in relation to loans made in application of an agreement concluded between the Governments of the Contracting States.

4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the interest is taxable in that other Contracting State according to its own law.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

## Article 12

ROYALTIES

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according with the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the royalties. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including computer software, cinematography films, films or tapes for television or broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, and for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

4. The provisions of paragraph 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the royalties are taxable in that other Contracting State according to its own law.

5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or administrative subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in

the absence of such relationship, the provisions of this article shall apply only to the first-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.

### Article 13

#### CAPITAL GAINS

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Gains of an enterprise of a Contracting State from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.
3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

## Article 14

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" includes, especially, independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

## Article 15

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

(b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.



3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

#### Article 16

#### DIRECTORS' FEES

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

#### Article 17

#### ARTISTES AND SPORTSMEN

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.

3. Income derived by a resident of a Contracting State from activities exercised in the other Contracting State as envisaged in paragraph 1 and 2 of this Article, shall be exempt from tax in that other State if the visit to that other State is supported wholly or mainly by public funds of the first mentioned Contracting State, a political subdivision or a local authority thereof, or takes place under a cultural Agreement or arrangement between the Governments of the Contracting States.

## Article 18

PENSIONS

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment may be also taxed in the other Contracting State.
  
2. If a resident of a Contracting State becomes a resident of the other Contracting State, payments received by such resident on the cessation of his employment in the first-mentioned State as severance payments (indemnities) or similar lump sum payments, are taxed in that Contracting State. In this paragraph, the expression "severance payments (indemnities)" includes any payment made in consequence of the termination of any office or employment of a person.

## Article 19

GOVERNMENT SERVICE

1. a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.  
  
b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State, who:
  - (i) is a national of that State, or
  - (ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
  
2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a national of and a resident of that State.

3. The provisions of Articles 15, 16 and 18 shall apply to remuneration or pensions in respect of services rendered in connection with business carried on by one of the Contracting State or a political or administrative subdivision or a local authority thereof.

#### Article 20

#### PROFESSORS AND TEACHERS

A professor or teacher who makes a temporary visit to a Contracting State for a period not exceeding two years for the purpose of teaching or conducting research at a university, college, school or other educational institution, and who is, or immediately before such visit was, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State in respect of remuneration for such teaching or research.

#### Article 21

#### STUDENTS AND TRAINEES

1. Payments which a student or business apprentice or trainee who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. Remuneration paid to the student or trainee, as the case may be, for services rendered in the other Contracting State shall not be taxed in that other State for a period of 4 years provided that such services are connected with his education, maintenance or training.

## Article 22

OTHER INCOME

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention may be also taxed in the other Contracting State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the items of income are taxable in that other Contracting State according to its own law.

## Article 23

ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

## 1. In the case of Italy:

If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Qatar, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Qatar but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

However, no deduction will be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

2. In the case of Qatar:

If a resident of Qatar derives income which in accordance with the provisions of this Convention, is taxable in Italy, then Qatar shall allow as a deduction from the tax on income of that resident an amount equal to the tax paid in the other Contracting State provided that such deduction shall not exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given, which is attributable to the income derived in Italy.

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2 of this Article, where a tax on business profits arising in a Contracting State is exempted or reduced for a limited period of time for improving economic and social development of that State, such a tax which has been exempted or reduced shall be deemed to have been paid at an amount not exceeding 35 per cent of business profits referred to under Article 7 of this Convention.

Article 24

NON-DISCRIMINATION

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

6. However, the provisions mentioned in the previous paragraphs of this Article will not limit the application of the domestic provisions for the prevention of fiscal evasion and tax avoidance.

#### Article 25

#### MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within two years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. The competent authorities, through consultations, shall develop appropriate bilateral procedures, conditions, methods and techniques for the implementation of the mutual agreement procedure provided for in the preceding paragraphs of this Article.

## Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political, or administrative subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well as to prevent fiscal evasion. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in the first sentence. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting States the obligation:

- (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;
- (b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- (c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR OFFICERS

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements

Article 28

REFUNDS

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State will be refunded by request of the taxpayer or of the State of which he is a resident if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Convention.
2. Claims for refund, that shall be produced within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to carry out the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required for being entitled to the application of the allowances provided for by this Convention.
3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article, in accordance with the provisions of Article 25 of this Convention.



## Article 29

LIMITATION OF BENEFITS

1. Notwithstanding any other provision of this Convention, a resident of a Contracting State shall not receive the benefit of any reduction in or exemption from taxes provided for in this Convention by the other Contracting State if the main purpose or one of the main purposes of the creation or existence of such resident or any person connected with such resident was to obtain the benefits under this Convention that would not otherwise be available.

2. Nothing in this Convention shall affect the application of the domestic provisions to prevent fiscal evasion and tax avoidance concerning the limitation of expenses and any deductions arising from transactions between enterprises of a Contracting State and enterprises situated in the other Contracting State, if the main purpose or one of the main purposes of the creation of such enterprises or of the transactions undertaken between them, was to obtain the benefits under this Convention, that would not otherwise be available.

## Article 30

ENTRY INTO FORCE

1. This Convention shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.

2. The Convention shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:

- (a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January of the year of the signature of this Convention;
- (b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January of the year of the signature of this Convention;

3. Claims for refund or credits arising in accordance with this Convention in respect of any tax payable by residents of either of the Contracting States referring to the periods beginning on or after 1st January of the year of the signature of this Convention and until the entry into force of this Convention shall be lodged within two years from the date of entry into force of this Convention or from the date the tax was charged, whichever is later.

## Article 31

TERMINATI

This Convention shall remain in force until the States. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year after the period of five years from the date on which the Convention enters into force. In such event, the Convention shall cease to have effect:


- a) in respect of taxes withheld at source, to amounts derived on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.
- b) in respect of other taxes on income, to taxes chargeable for any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year next following that in which the notice is given.

IN WITNESS THEREOF THE UNDERSIGNED, DULY AUTHORIZED THERETO, HAVE SIGNED THIS CONVENTION.

Done in duplicate at Rome, on <sup>Oct 15</sup> 2002, in two originals, each in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of  
the Italian Republic  
The Minister for Productive Activities  
Hon. Antonio Marzano

For the Government of  
the State of Qatar  
The Minister of Economy and Commerce  
Sheikh Hamad bin Faisal Al-Thani



ADDITIONAL PROTOCOL

To the Convention between the Government of the Italian Republic and the Government of the State of Qatar for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion, signed on the date and place of this Protocol.

At the signing of the Convention concluded today between the Government of the Italian Republic and the Government of the State of Qatar for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and the prevention of fiscal evasion, the undersigned have agreed upon the following additional provisions which shall form an integral part of said Convention.

It is understood that:

1. With reference to paragraph 3 of Article 7, the term "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment.

2. With further reference to paragraph 3 of Article 7, in determining expenses allowed in deduction, shall be considered also the general administrative expenses, including the direct actual expenses incurred and a reasonable amount of indirect general expenses sustained by the head office. The expression "a reasonable amount" means, in the case of Qatar, a percentage not exceeding 3% of the gross income as determined according to the law now in force in the State of Qatar.

3. With reference to Article 8, profits from the operation in international traffic of ships or aircraft shall include:

(a) profits derived from the rental on a bare boat basis of ships or aircraft used in international traffic,

(b) profits derived from the use or rental of containers if such profits are incidental to the other profits from the operation of ships or aircraft in international traffic.

4. With reference to paragraph 4 of Article 10, paragraph 5 of Article 11, paragraph 4 of Article 12, paragraph 2 of Article 22, the last sentence contained therein shall not be construed as being contrary to the principles embodied in Articles 7 and 14 of this Convention.

5. With reference to Article 15, remuneration received by an employee of an airline or shipping enterprise having its place of effective management in a Contracting State and stationed in the other Contracting State, shall be taxable only in the first-mentioned State. But if such employee is not a resident of either Contracting States and a Convention for the avoidance of double taxation exists between one of the Contracting States and the State of which such employee is a resident, he shall be taxed in accordance with the provisions of such Convention.

6. With reference to paragraphs 1 and 2 of Article 19, remuneration paid to an individual in respect of services rendered to the Bank of Italy or Qatar Central Bank of the State of Qatar and to the Italian Foreign Trade Institution (I.C.E.) or to similar Qatari institution, are covered by the provisions concerning government service.

7. The provisions of paragraph 3 of Article 28 shall not prevent the competent authorities of the Contracting States from the carrying out, by mutual agreement, of other practices for the application of the limitations provided for in this Convention.



8. Nothing in this Convention shall prevent either Contracting State in applying its domestic tax laws in order to prevent fiscal evasion and tax avoidance.

IN WITNESS THEREOF the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Additional Protocol.

Done in duplicate at *Rome* on *Dec. 15* <sup>*2002*</sup>, each in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence on interpretation or application, the English text shall prevail.

For the Government of  
the Italian Republic  
The Minister for Productive Activities  
H. E. Hon. Antonio Marzano

For the Government of  
the State of Qatar  
The Minister of Economy and Commerce  
H. E. Sheikh Hamad bin Faisal Al-Thani



**CORRECTING PROTOCOL TO THE ITALIAN TEXT OF THE  
CONVENTION  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE  
GOVERNMENT OF THE STATE OF QATAR FOR THE AVOIDANCE OF  
DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND THE  
PREVENTION OF FISCAL EVASION, AND ITS ADDITIONAL PROTOCOL,  
SIGNED IN ROME ON OCTOBER 15<sup>TH</sup> 2002.**

The Government of the Italian Republic and the Government of the State of Qatar refer to the text of the Convention on Avoidance of Double Taxation with respect to taxes on income and the prevention of Fiscal Evasion and to its Additional Protocol, signed in Rome on October 15<sup>th</sup> 2002.

In accordance with the request of the Government of the Italian Republic, and with the approval of the Government of the State of Qatar, the two Contracting Parties have agreed as follows:

**Article 1:**

- 1- The Italian text provided for in Article 2 of this Protocol shall substitute the Italian text of the Convention and Protocol signed in Rome on October 15<sup>th</sup> 2002.
- 2- The Italian text provided for in Article 2 of this Protocol shall not deviate from the English and Arabic text of the Convention and Protocol signed in Rome on October 15<sup>th</sup> 2002.

**Article 2:**

The corrected Italian text of the Convention and Protocol is as follows:

“

**TITOLO**

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

**ARTICOLO 2 (Imposte Considerate)**

**Paragrafo 1**

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

**Paragrafo 3**

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

(a) per quanto concerne l'Italia:

- 1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- 3 - l'imposta regionale sulle attività produttive;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;

(di seguito indicate quali "imposta italiana")

(b) per quanto concerne il Qatar:

- l'imposta sul reddito

(qui di seguito indicate quali "imposta qatarina").

**Paragrafo 4**

**4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.**

**ARTICOLO 3 (Definizioni generali)****Paragrafo 1**

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;

b) il termine "Qatar" designa il suo territorio, le acque interne, il mare territoriale, inclusi il fondo e il sottosuolo e lo spazio aereo sovrastante, la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale su cui lo Stato del Qatar esercita la propria sovranità ed i propri diritti sovrani in conformità del diritto internazionale e della legislazione qatarina;

**(c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, il Qatar o l'Italia;**

**(d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;**

**(e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;**

**(f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;**

**(g) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva è situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;**

**(h) il termine "nazionali" designa:**

**(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente;**

**(ii) le persone giuridiche, le società di persone, e le associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente;**

**(i) l'espressione "autorità competente" designa:**

**(i) nel caso dell'Italia: il Ministero dell'Economia e delle Finanze;**

**(ii) nel caso del Qatar: il Ministero delle Finanze, dell'Economia e del Commercio.**

**2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.**

#### **ARTICOLO 4 (Residenti)**

##### **Paragrafo 2**

**2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:**

**(a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati**

contraenti, è considerata residente dello Stato **contraente** nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si può determinare lo Stato **contraente** nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati **contraenti**, essa è considerata residente dello Stato **contraente** in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati **contraenti**, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato **contraente** del quale ha la nazionalità;

(d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati **contraenti**, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati **contraenti** risolvono la questione di comune accordo.

#### **ARTICOLO 5 (Stabile Organizzazione)**

##### **Paragrafo 2**

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

- (a) una sede di direzione;
- (b) una succursale;
- (c) un ufficio;
- (d) un'officina;
- (e) un laboratorio;
- (f) una fattoria;
- (g) una miniera, una cava od ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali;
- (h) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i nove mesi;

##### **Paragrafo 5**

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato **contraente** abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato **contraente** per il solo fatto che essa eserciti **in detto Stato** la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

#### **ARTICOLO 6 (Redditi Immobiliari)**

##### **Paragrafo 2**

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità della legislazione dello Stato **contraente** in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché i diritti ai quali si applicano le



disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a pagamenti variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

### **ARTICOLO 7 (Utili delle Imprese)**

#### **Paragrafo 5**

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione **a motivo del semplice acquisto da parte di detta stabile organizzazione** di beni o merci per l'impresa.

#### **Paragrafo 6**

6. Per l'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

---

### **ARTICOLO 8 (Navigazione Marittima ed Aerea)**

#### **Paragrafo 4**

4. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano parimenti alla Gulf Air, ma soltanto per quella parte di utili **corrispondente alla partecipazione detenuta dallo Stato del Qatar nella suddetta compagnia.**

### **ARTICOLO 9 (Imprese Associate)**

#### **Paragrafo 1**

1. Allorché

(a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente,

o

(b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e

nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da

una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

#### Paragrafo 2

2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero **stati realizzati dall'impresa del primo Stato**, se le condizioni **convenute** tra le due imprese fossero state quelle che **si sarebbero convenute** tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili. Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole **prevista dall'articolo 25 della presente Convenzione**.

### ARTICOLO 10 (Dividendi)

#### Paragrafo 2

~~2. Tuttavia, tali dividendi sono imponibili anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere:~~

- (a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se **il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che ha detenuto direttamente o indirettamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data in cui i dividendi sono stati dichiarati;**
- (b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione di tali limitazioni.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

#### Paragrafo 4

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricollegli effettivamente a **tale stabile organizzazione o base fissa**. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

**ARTICOLO 11 (Interessi)****Paragrafo 5**

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a **tale stabile organizzazione o base fissa**. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

**ARTICOLO 12 (Canoni)****Paragrafo 3**

~~3. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi incluso il software, le pellicole cinematografiche, **le pellicole o** le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.~~

**Paragrafo 4**

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, **un'attività industriale o commerciale** per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a **tale stabile organizzazione o base fissa**. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

**Paragrafo 5**

5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa a cui si ricollegano effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

**ARTICOLO 13 (Utili di Capitale)****Paragrafo 1**

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente deriva dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 e situati nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

**Paragrafo 2**

2. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

**ARTICOLO 14 (Professioni Indipendenti)****Paragrafo 1**

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa.

**ARTICOLO 15 (Lavoro Subordinato)****Paragrafo 3**

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un'attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

**ARTICOLO 16 (Compensi e Gettoni di presenza)**

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.

**ARTICOLO 17 (Artisti e Sportivi)****Paragrafo 2**

2. Quando i redditi derivanti da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, sono attribuiti non all'artista o allo sportivo medesimi bensì ad una persona diversa, detti redditi sono imponibili nello Stato contraente in cui vengono svolte le prestazioni dell'artista o dello sportivo, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.

**Paragrafo 3**

3. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti da imposta in detto altro Stato se il soggiorno in detto altro Stato è finanziato totalmente o prevalentemente con fondi pubblici del primo Stato contraente, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale, o se si svolge nel quadro di un accordo culturale o di un'intesa tra i Governi degli Stati contraenti.

**ARTICOLO 18 (Pensioni)****Paragrafo 1**

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili anche nell'altro Stato contraente.

**Paragrafo 2**

2. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili in detto Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.

**ARTICOLO 19 (Funzioni Pubbliche)****Paragrafo 2**

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente, o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, o direttamente o mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato, o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in questo Stato.
- b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

**Paragrafo 3**

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività industriale o commerciale esercitata da uno degli Stati contraenti, o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

**ARTICOLO 20 (Professori insegnanti e ricercatori)**

Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato contraente, per un periodo non superiore ai due anni, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto di istruzione, e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta in detto primo Stato contraente per le remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.

**ARTICOLO 21 (Studenti e Apprendisti)**

1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiere i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopprimerle alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

2. Le remunerazioni che lo studente o apprendista, a seconda del caso, riceve in corrispettivo di servizi resi nell'altro Stato contraente non sono imponibili in detto altro Stato per un periodo di 4 anni, a condizione che tali servizi siano collegati alla sua istruzione, mantenimento o formazione professionale.

**ARTICOLO 22 (Altri Redditi)****Paragrafo 1**

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili anche nell'altro Stato contraente.

**Paragrafo 2**

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili così come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione

ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleggi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione

### **ARTICOLO 23 (Eliminazione della Doppia Imposizione)**

#### **Paragrafo 1**

##### **1. Per quanto concerne l'Italia:**

Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Qatar, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Qatar, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito in base alla legislazione italiana.

#### **Paragrafo 2**

##### **2. Per quanto concerne il Qatar:**

Se un residente del Qatar ritrae redditi che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Qatar ammetterà in detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente un ammontare pari all'imposta pagata nell'altro Stato contraente, a condizione che tale detrazione non ecceda la quota dell'imposta, calcolata prima che venga concessa la detrazione, che è attribuibile al reddito conseguito in Italia.

#### **Paragrafo 3**

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, qualora l'imposta sugli utili delle imprese proveniente da uno Stato contraente non venga prelevata in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo per promuovere lo sviluppo economico e sociale di detto Stato, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore al 35 per cento degli utili delle imprese di cui all'articolo 7 della presente Convenzione.

**ARTICOLO 24 (Non discriminazione)****Paragrafo 1**

**1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.**

**Paragrafo 6**

**6. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.**

**ARTICOLO 25 (Procedura amichevole)****Paragrafo 4**

~~4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di giungere ad un accordo, così come indicato nei paragrafi precedenti. Le autorità competenti metteranno a punto, per mezzo di consultazioni, adeguate procedure, condizioni, modalità e tecniche bilaterali per l'applicazione della procedura amichevole prevista nei precedenti paragrafi del presente articolo.~~

**ARTICOLO 26 (Scambio di Informazioni)****Paragrafo 1**

**1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire le evasioni fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli articoli 1 e 2. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al primo periodo, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.**



**Paragrafo 2, lett. (c)**

- (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, di affari, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

**ARTICOLO 27 ( Agenti diplomatici e Funzionari consolari)**

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

**ARTICOLO 28 (Rimborsi)****Paragrafo 1**

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui esso è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.

**Paragrafo 3**

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25 della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente Articolo.

**ARTICOLO 29 (Limitazione dei benefici)**

1. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, un residente di uno Stato contraente non potrà beneficiare di riduzioni o esenzioni dalle imposte previste nella presente Convenzione da parte dell'altro Stato contraente qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o dell'esistenza di tale residente o di qualsiasi persona collegata a tale residente è stato quello di ottenere i benefici previsti dalla Convenzione, dei quali altrimenti non avrebbe goduto.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relativa alla limitazione delle spese e delle deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente e imprese situate nell'altro Stato contraente, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione di tali imprese o delle transazioni svolte tra di esse, è stato quello di ottenere i benefici ai sensi della presente Convenzione ai quali detta persona non avrebbe altrimenti avuto diritto.

**ARTICOLO 30 (Entrata in vigore)****Paragrafo 3**

**3. Le domande di rimborso o di accreditamento d'imposta cui dà diritto la presente Convenzione con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di uno degli Stati contraenti relativa ai periodi che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno della firma della presente Convenzione e fino all'entrata in vigore della presente Convenzione dovranno essere presentate entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione o, se più favorevole, dalla data in cui è stata prelevata l'imposta.**

**Articolo 31 (Denuncia)****Formula di chiusura**

**FATTO a ....., il ..... 20., in duplice originale, nelle lingue italiana, araba e inglese ~~tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o applicazione, prevarrà il testo inglese.~~**

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO****Paragrafo 2**

**2. Per quanto concerne ulteriormente il paragrafo 3 dell'articolo 7, nella determinazione delle spese ammesse in deduzione, saranno prese in considerazione anche le spese generali di amministrazione, ivi comprese le spese effettive dirette sostenute ed una ragionevole quota delle spese generali indirette sostenute dalla sede centrale. L'espressione "una ragionevole quota" indica, nel caso del Qatar, una percentuale non superiore al 3% del reddito lordo, determinato sulla base della legislazione attualmente in vigore nello Stato del Qatar.**

**Paragrafo 5**

**5. Per quanto concerne l'articolo 15, le remunerazioni percepite da un dipendente di una compagnia aerea o di una società di navigazione che ha la sede di direzione effettiva in uno Stato contraente ed è presente nell'altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato. Ma se detto dipendente non è residente di uno degli Stati contraenti ed esiste una Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra uno degli Stati contraenti e lo Stato di cui detto dipendente è residente, sarà assoggettato ad imposizione in conformità delle disposizioni di detta Convenzione.**

**Paragrafo 6**

6. Per quanto concerne i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 19, le remunerazioni pagate ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi alla Banca d'Italia o alla Banca Centrale del Qatar dello Stato del Qatar e all'Istituto per il Commercio Estero italiano (I.C.E.) o ad istituti qatarini analoghi, sono regolate dalle disposizioni relative alle funzioni pubbliche.

**Paragrafo 8**

8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione da parte di entrambi gli Stati contraenti delle disposizioni della legislazione interna per la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

**Formula di chiusura**

FATTO a ....., il ....., in duplice originale, nelle lingue italiana, araba e inglese tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza sull'interpretazione o applicazione, prevarrà il testo inglese.

**Article 3:**

The present Protocol shall enter into force on the date of entry into force of the Convention on Avoidance of Double Taxation with respect to taxes on income and the prevention of Fiscal Evasion and its Additional Protocol signed in Rome on October 15<sup>th</sup> 2002.


In witness whereof the under signed, duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at ...DOHA..., on MARCH 13<sup>TH</sup>, 2007.

For the Government of the Italian Republic

The Ambassador of the Italian Republic to the State of Qatar

Dr Giuseppe Buccino Grimaldi



For the Government of the State of Qatar

The Director of the Income Tax Department of the Ministry of Finance

Dr Moftah Jassim Al Moftah



